



Comune di Lastra a Signa
(Città Metropolitana di Firenze)

Settore n. 7
Servizi di cura e sviluppo della persona

Regolamento Ufficio casa Lastra a Signa

Approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 106 del 29.12.2025



Comune di Lastra a Signa
(Città Metropolitana di Firenze)

Settore n. 7
Servizi di cura e sviluppo della persona

Art. 1 Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina in modo organico l'accesso alle risorse finalizzate all'accoglienza dei nuclei familiari che si trovino in situazioni di emergenza socio-abitativa, messe in atto dall'ufficio casa del comune di Lastra a Signa.
2. Gli interventi di cui al presente regolamento, che comprendono le risorse economiche provenienti da Ministeri e Regione Toscana, vengono disposti secondo principi di trasparenza, imparzialità e tutela della riservatezza degli interessati.
3. Gli interventi di carattere economico a valere sul fondo comunale, vengono erogati compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio.

Art. 2 Tipologia servizi ed interventi

1. L'ufficio casa eroga i seguenti servizi:
 - a) Contributo affitto legge 9 dicembre 1998 n. 431
 - b) Contributi morosità incolpevole DM 30/03/2016
 - c) Edilizia residenziale pubblica ai sensi della L.R.T. 2/2019 e s.m.i.
 - d) Emergenza abitativa ai sensi della L.R.T. 2/2019 e s.m.i.
 - e) Contributi economici fondi comunali

Art. 3 Contributo affitto legge 9 dicembre 1998 n. 431

1. Annualmente il comune di Lastra a Signa indice il bando di concorso per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione ai sensi della legge 431/1998.



Comune di Lastra a Signa
(Città Metropolitana di Firenze)

Settore n. 7
Servizi di cura e sviluppo della persona

2. Il bando di concorso per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione ai sensi della legge 431/1998 reca modalità e procedure di ripartizione delle risorse disponibili in base a quanto disposto dalla Giunta Regionale Toscana che con apposita deliberazione definisce criteri di individuazione dei beneficiari e stanzia risorse ministeriali e/o risorse proprie da ripartire ai comuni.
3. Le risorse economiche poste a base di bando possono essere annualmente costituite da fondi ministeriali, regionali e fondi del comune.
4. I soggetti interessati alla presentazione della domanda devono presentare istanza nei modi e nei tempi riporatti nel bando di concorso annualmente indetto.
5. A seguito dell'istruttoria viene redatta e pubblicata sul sito internet istituzionale del comune la graduatoria provvisoria e decorsi i termini per l'eventuale presentazione di opposizione, viene redatta la graduatoria definitiva

Art. 4 Contributi morosità incolpevole

1. Il fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli viene erogato dai comuni ad alta intensità abitativa ai sensi del DM 30/03/2016 ed in base alle disposizioni annualmente emanate dalla Giunta Regionale Toscana.
2. L'importo erogato è stabilito nei limiti delle risorse ministeriali e regionali stanziate e trasferite ai comuni nell'ambito di ciascun L.O.D.E. .
3. L'importo erogato è definito per ciascun richiedente, tenuto conto dell'istruttoria effettuate sulla base della normativa nazionale e regionale di riferimento, in sede di Commissione comunale di edilizia residenziale pubblica e mobilità, nominata ai sensi del successivo art. 5 comma 4.

Art. 5 Edilizia residenziale pubblica



Comune di Lastra a Signa
(Città Metropolitana di Firenze)

Settore n. 7

Servizi di cura e sviluppo della persona

1. Gli immobili di proprietà comunale facenti parte dell'edilizia residenziale pubblica vengono assegnati e gestiti in base alla legge regionale toscana 2/2019 e s.m.i.. Detta normativa definisce e stabilisce le competenze tra i comuni proprietari degli immobili e gli enti gestori istituiti ai sensi della Legge regionale toscana 77/1998 e s.m.i..
2. I comuni facenti parte dell'area fiorentina nord ovest hanno approvato il regolamento delle modalità di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai sensi dell'art. 7 comma 1 legge regionale toscana 2/2019.
3. L'ufficio casa procede con le azioni di competenza relative alle assegnazioni, conduzioni e decadenze, tenuto conto della normativa regionale e del regolamento delle modalità di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai sensi dell'art. 7 comma 1 legge regionale toscana 2/2019 approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 88 del 30/11/2020.
4. È istituita con decreto sindacale la Commissione di edilizia residenziale pubblica e mobilità , di seguito Commissione E.R.P., con competenze di cui all'art 3 del Regolamento delle modalità di assegnazione e di utilizzo autorizzato degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui ai precedenti comma 2 e 3.

Art. 6 Emergenza abitativa ai sensi della L.R.T. 2/2019 e s.m.i.

1. Ai sensi dell'art. 14 LRT 2/2019 l'utilizzo autorizzato degli immobili di edilizia residenziale pubblica è modalità di conferimento temporaneo degli alloggi per rispondere a situazioni emergenziali previste dal medesimo art. 14 al comma 2:
 - a) pubbliche calamità;
 - b) situazioni emergenziali accertate con ordinanza;
 - c) sfratti esecutivi non prorogabili, inseriti negli appositi elenchi per l'esecuzione con la forza pubblica, che siano stati intimati per finita locazione o per morosità incolpevole come definita al comma 3;
 - d) provvedimenti di espropriazione forzata a seguito di pignoramento che comportano il rilascio di alloggi di proprietà privata;
 - e) presenza nel nucleo familiare di una persona con disabilità riconosciuta con necessità di sostegno intensivo, elevato o molto elevato, e temporanea impossibilità dell'abbattimento delle barriere architettoniche dell'alloggio utilizzato;
 - f) decreto di omologazione dell'accordo di separazione consensuale, sentenza di separazione o di divorzio passata in giudicato, atto di scioglimento consensuale o giudiziale dell'unione civile o della convivenza di fatto ai sensi della Sito esternol. 76/2016 , contenente l'obbligo di rilascio dell'alloggio;
 - g) verbale di conciliazione giudiziale con obbligo di rilascio dell'alloggio;
 - h) presenza nel nucleo familiare di un soggetto riconosciuto invalido al 100 per cento con necessità di assistenza continua ovvero una persona, con disabilità o disagio psichico, con necessità di sostegno intensivo, elevato o molto elevato, tale da rendere necessario un



Comune di Lastra a Signa
(Città Metropolitana di Firenze)

Settore n. 7

Servizi di cura e sviluppo della persona

intervento assistenziale permanente, continuativo e globale, nella sfera individuale o in quella di relazione, la cui situazione non possa essere altrimenti presa in carico a livello socio-sanitario.]

2. Ai sensi dell'art. 14 LRT 2/2019 l'utilizzo autorizzato degli immobili di edilizia residenziale pubblica è modalità di conferimento temporaneo degli alloggi per rispondere a situazioni emergenziali previste dal medesimo all'articolo 14 comma 6 e pertanto per il *"soddisfacimento dei bisogni abitativi di soggetti fruenti di interventi socio-terapeutici o assistenziali in ragione della loro situazione psico-fisica o di disagio socio-familiare"*.

3. L'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica in utilizzo autorizzato avviene su presentazione di domanda del soggetto interessato, che congiuntamente alle risultanze della relativa istruttoria condotta dal competente ufficio casa, viene sottoposta all'esame ed alla decisione della Commissione E.R.P. .

4. Le domande per l'utilizzo autorizzato presentate ai sensi dell'art. 14 comma 6 L.R.T. 2/2019 devono essere supportate da relazione del servizio sociale professionale di riferimento e territorialmente competente che documenti il disagio socio-abitativo e proponga l'utilizzo autorizzato come adeguata modalità di risposta al disagio abitativo presentato. Tale relazione tecnica è parte integrante dell'istruttoria di cui al predente comma.

Art. 7 Contributi economici fondi comunali

1. I contributi economici a carico del fondo comunale vengono erogati a seguito di una istruttoria dell'ufficio casa in stretta collaborazione con il Servizio Sociale Professionale territorialmente competente e facente capo alla Società della Salute zona Fiorentina nord ovest, compatibilmente con le risorse disponibili.

2. Hanno diritto ad accedere alle prestazioni di cui al presente articolo i nuclei:

a) siano in possesso dei seguenti requisiti, salvo casi di comprovata gravità sociosanitaria:

- residenza nel Comune di Lastra a Signa.
- abbiano un ISEE in corso di validità inferiore ad €16.500, in linea con il limite previsto per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica LRT2/2019 e smi.
- siano in carico al servizio sociale professionale con progetto di presa in carico attivo e rispettato.

b) si trovino in almeno una delle seguenti condizioni:

- abbiano perso l'alloggio o si trovino nell'imminenza di perderlo a seguito di provvedimento di sfratto esecutivo per morosità e per finita locazione od ordinanza di sgombero per la tutela della salute pubblica o grave pericolo di incolumità personale, ovvero in caso di altro provvedimento dell'autorità giudiziaria che disponga il rilascio dell'immobile;
- si trovino in condizioni di grave disagio sociale attestato dai competenti servizi sociali professionali per le seguenti cause, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- esecuzione forzata di sfratto per morosità nel pagamento del canone dovuta comunque a motivazioni socio-economiche.

Sede centrale: Piazza del Comune n. 17- 50055 Lastra a Signa (FI) tel. +39 055-87431 fax +39 055-8722946

Sede distaccata: Settore 7 Servizi di cura e sviluppo della persona, Via P. Togliatti n. 41 tel. +39 055-3270148

Partita IVA: 01158570489 PEC: comune.lastra-a-signa@pec.it



Comune di Lastra a Signa
(Città Metropolitana di Firenze)

Settore n. 7
Servizi di cura e sviluppo della persona

- provvedimenti di esecuzione forzata con rilascio dell'alloggio con accesso dell'Ufficiale giudiziario per persistente perdita della capacità reddituale.
 - per separazione, solo a favore del coniuge che deve abbandonare l'alloggio coniugale.
 - distacco o rischio distacco utenza (acqua, luce, gas), per persistente perdita della capacità reddituale.
4. Il servizio sociale professionale è chiamato a proporre tramite relazione dettagliata che evidensi la condizione socio-abitativa e socio-sanitaria del nucleo familiare in carico, la destinazione del contributo economico (canone di locazione o utenza) e l'importo.
5. Il servizio sociale professionale attraverso la relazione di cui al precedente comma è chiamato a fornire indicazioni specifiche sulla modalità di erogazione del contributo che può essere erogato all'interessato e al proprietario dell'immobile nel caso di contratto di locazione regolarmente registrato per immobile ad uso abitativo.
6. L'importo del contributo economico ,tenuto conto di quanto sopradisposto, può essere pertanto erogato con le seguenti finalità:
- Per prevenire l'avvio di una procedura di sfratto : in questo caso il contributo non può superare due mensilità.
 - Per favorire l'accesso ad un nuovo alloggio: l'erogazione è condizionata alla presentazione del nuovo contratto di locazione o della proposta se non ancora stipulato il contratto; il massimo erogabile equivale a tre mensilità del canone di locazione.
 - Per evitare il distacco di utenze quali acqua, luce e gas, a garanzia dei requisiti igienico sanitari e di sicurezza e salubrità dell'immobile abitato.
7. I contributi di cui al presente articolo sono riconoscibili a seguito di valutazione in sede di Commissione ERP e per la determinazione del contributo analizzerà :
- la documentazione relativa all'istruttoria effettuata dall'ufficio casa
 - la relazione di proposta del servizio sociale professionale
 - la congruità tra l'importo proposto, la situazione economica del nucleo e la sua composizione.
8. Il contributo non viene corrisposto nei casi in cui, in fase di erogazione:
- Si perdano i requisiti di cui al presente regolamento
 - In caso di sopravvenuta assegnazione di alloggio ERP o di conferimento in utilizzo autorizzato
 - In caso di inerimento in strutture di accoglienza individuate dal servizio sociale professionale nell'ambito di progetti di intervento/presa in carico.

Per tutto quanto non previsto dal seguente regolamento, si rimanda alla normativa di riferimento.



Comune di Lastra a Signa
(Città Metropolitana di Firenze)

Settore n. 7
Servizi di cura e sviluppo della persona

Normativa di riferimento

Art. 117, comma quarto, della Costituzione;

Legge 17 febbraio 1992, n. 179 Norme per l'edilizia residenziale pubblica;

Legge 9 dicembre 1998, n. 431 Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo e s.m.i.;

Decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 (Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80;

Legge regionale 24 febbraio 2005, n.41 sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale e s.m.i.;

Legge regionale 3 novembre 1998, n. 77 (Riordino delle competenze in materia di edilizia residenziale pubblica);

Legge regionale 2 gennaio 2019, n. 2 Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica ERP;

Legge regionale 23 luglio 2025, n.36 Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica ERP. Modifiche alla l.r. 2/2019;

Regolamento delle modalità di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai sensi dell'art. 7 comma 1 legge regionale toscana 2/2019, approvato con deliberazione di consigliocomunale n. n. 88 del 30/11/2020;